

Parere legale CGIL, FISAC CGIL, in ordine alla conformità della circolare dell'INPS (presentata solo verbalmente) che in sede di attuazione del decreto ministeriale 8 maggio 2018 stabilisce un riconoscimento parziale e per scaglioni temporali dei contributi versati al fondo cd esattoriali.

L'art. 1 del comma 9 bis del Decreto-legge 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016 e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito a sua volta con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 39 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che siano *“individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal primo luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377”*. Lo strumento normativo individuato dal Legislatore al fine di attuare *“le modalità di utilizzazione”* è un decreto ministeriale di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che deve assicurare l'utilizzo di tutta la contribuzione al fine di armonizzare la disciplina previdenziale del personale con quella dell'Assicurazione Generale Obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto dell'8 maggio 2018 pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 giugno del 2018, nello stabilire le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali, ha pertanto espresso il principio della piena rilevanza della contribuzione versata ai fini di una integrazione pensionistica basata sul criterio contributivo di tutte le risorse disponibili.

In particolare l'art. 2 del summenzionato decreto recita:” *a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici dal Fondo di Previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958 , tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato.*

Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale d convertire in pensione, il montante contributivo si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di

ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

Il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo della pensione annua è determinato soltanto secondo il sistema contributivo *moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutando con i criteri di cui al comma 3, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica dell'assicurato al momento del pensionamento di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995."*

Dalla disamina dell'articolo su indicato, attuativo della previsione legislativa contenuta nel d.l.s 193/16, emerge in forma inequivocabile che **tutti** i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo di previdenza integrativo devono essere computati quale montante individuale contributivo rilevante ai fini della determinazione del trattamento di integrazione al trattamento pensionistico generale.

La norma dispone, inoltre, all'ultimo comma che l'importo della pensione annua debba essere calcolato secondo il sistema contributivo. Tale inciso riguarda evidentemente la modalità di calcolo del sistema integrativo e non consente certamente di ritenere computabile esclusivamente il monte contributivo versato dai lavoratori iscritti al fondo rilevante ai fini del calcolo con il sistema contributivo nel regime generale pensionistico.

Il rilievo oltre che chiaro nella previsione trova ulteriore conferma nell'art. 3 del decreto dell'8 maggio 2019.

L'articolo 3 precisa infatti che "per i soggetti **già iscritti** alla data di entrata in vigore del presente decreto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, la contribuzione **già versata** al predetto Fondo, rivalutata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, concorre alla formazione del montante contributivo individuale".

Il decreto riconosce, quindi, un diritto soggettivo pieno in capo ai "soggetti già iscritti" al calcolo del montante contributivo "già versato", e da versare ai fini della determinazione del trattamento di pensione aggiuntiva sulla base del criterio contributivo per tutti i lavoratori del settore.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nell'intento di formulare una circolare attuativa del decreto, ha manifestata l'intenzione di indicare i soggetti beneficiari, le modalità e le condizioni di erogazione del trattamento pensionistico specifico di settore,

aggiuntivo al trattamento pensionistico generale obbligatorio, che non si ritiene conforme alle disposizioni del decreto.

Le previsioni della circolare, infatti, escludono, in piena dissonanza con il decreto ministeriale, una quota considerevole dei contributi versati, stabilendo una rilevanza esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 1996 per coloro che alla data del 31/12/1995 non avevano ancora maturato 18 anni di contribuzione, e dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori che alla medesima data del 31 dicembre 1995 avevano invece maturato la soglia dei 18 anni di contribuzione.

Tali decorrenze e limitazioni della platea dei beneficiari evidentemente determinano una ingiusta e sostanziale perdita di quote di contribuzione maturate ed una conseguente lesione di diritti, ormai acquisiti nel patrimonio del lavoratore iscritto al fondo, non compatibile con il decreto n. 55 del 8 maggio 2018.

La circolare, infatti, per come è stata presentata, lungi dal riconoscere tutti i versamenti contributivi versati determina, per una ampia platea di lavoratori, la perdita di una sostanziale quota di versamenti, generando una sorta di “trattenuta occulta” del tutto illogica ed ingiustificata, contraria ai principi stabiliti dall’art. 4 della Carta Sociale Europea.

In particolare la circolare prevederebbe che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale su indicato, l’iscritto al fondo esattoriale abbia diritto al trattamento di pensione costituito da:

- una pensione dovuta dall’assicurazione generale obbligatoria in relazione ai contributi a qualsiasi titolo versati nell’assicurazione medesima;
- una quota a carico del Fondo (trattamento esattoriale), calcolata interamente secondo il sistema contributivo prevedendo che la sola anzianità contributiva maturata dal 01.01.2012 possa essere valorizzata per tutti i lavoratori, mentre i contributi versati fra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2011 sembrerebbe possano essere riconosciuti unicamente ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995; la contribuzione versata fino al 31.12.1995 infine non sarebbe riconosciuta per nessuno

La circolare INPS in esame derogherebbe così pertanto il criterio universalistico in aperta violazione al principio della gerarchia delle fonti; riteniamo invece, che debba dare piena attuazione al decreto e riconoscere un diritto pieno ed incondizionato a tutti i lavoratori del settore riconoscendo e valorizzando con il sistema di calcolo contributivo

tutti i contributi versati e da versare per l'intero periodo di iscrizione al Fondo Nazionale di settore

Il diritto individuale riconosciuto dal decreto attuativo certamente non può essere derogato – *rectius* limitato - da una circolare INPS.

La suddivisione dei beneficiari del trattamento di pensione aggiuntiva in due categorie stabilendo quindi due diverse decorrenze ai fini del computo del montante capitalizzato risulterebbe particolarmente penalizzante, in quanto è evidente che, a seconda dell'anzianità maturata dai lavoratori al 31/12/1995 il montante maturato verrebbe perduto, in misura maggiore o minore, con conseguente violazione della disposizione del decreto ministeriale.

La circolare così formulata risulterebbe pertanto in contrasto con il Decreto ministeriale del 8 maggio 2018, ponendo un limite temporale non previsto dalla disciplina attuativa che determinerebbe una perdita, quella dei contributi maturati e non riconosciuti, che la circolare, in quanto norma meramente esplicativa, non può stabilire.

Nell'ipotesi formulata verbalmente la circolare, infine, opererebbe a nostro avviso persino una illegittima discriminazione dal momento che i lavoratori più anziani, con maggiore anzianità di iscrizione nel fondo, verrebbero chiaramente penalizzati rispetto a lavoratori giovani con limitata iscrizione al fondo in una prospettiva, non prevista nel citato assetto normativo, di reimpiego solo parziale delle somme accantonate nel fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

E' quindi evidente che l'attuazione del decreto nei termini sopra richiamati determinerebbe una perdita di contributi versati non prevista dal decreto n. 55 dell'8 maggio 2019 la cui espressa finalità è, viceversa, quella che la quota aggiuntiva venga corrisposta secondo un sistema contributivo in aggiunta all'AGO considerando tutti i contributi versati ciascun anno per la generalità dei lavoratori.

Alla luce dei rilievi sopra esposti si ritiene che la circolare così presentata dall'INPS sarebbe del tutto **dissonante con** il decreto ministeriale dell'8 maggio 2018, di cui deve invece dare attuazione, in quanto tale circolare introdurrebbe parametri e principi del tutto **distonici** con la fonte normativa superiore.

Tale formulazione sarebbe pertanto suscettibile di specifica contestazione innanzi al TAR, ovvero di disapplicazione da parte del giudice ordinario in sede di contenzioso individuale. In nessun caso la circolare INPS può costituire un atto idoneo a limitare il montante contributivo maturato.